

# Rivista Telematica di **Diritto Tributario**

Rivista semestrale

Gennaio 2024

1

## **DIREZIONE SCIENTIFICA**

Loredana Carpentieri

Angelo Contrino

Francesco Crovato

Daniel Gutmann

Alberto Marcheselli

Franco Paparella

Giuseppe Zizzo

ISSN 2499-2569

  
**Pacini  
Giuridica**

# Rivista Telematica di Diritto Tributario

## COMITATO DI DIREZIONE

Loredana Carpentieri; Angelo Contrino; Francesco Crovato; Daniel Gutmann; Alberto Marcheselli; Franco Paparella; Giuseppe Zizzo.

## COMITATO SCIENTIFICO DEI *REFEREE*

Niccolò Abriani, Roberta Alfano, Massimo Basilavecchia, Gianluigi Bizzioli, Pietro Boria, Clelia Buccico, Oreste Cagnasso, Andrea Carinci, Andrea Colli Vignarelli, Alberto Comelli, Federico Consulich, Daria Coppa, Paola Coppola, Giuseppe Corasaniti, Roberto Cordeiro Guerra, Francesco D'Ayala Valva, Lorenzo Del Federico, Eugenio Della Valle, Mario Esposito, Andrea Fedele, Valerio Ficari, Piera Filippi, Stefano Fiorentino, Andrea Giovanardi, Alessandro Giovannini, Giuseppe Ingrao, Salvatore La Rosa, Maurizio Logozzo, Raffaello Lupi, Enrico Marengo, Antonio Marinello, Giuseppe Marini, Valeria Mastroiacovo, Giuseppe Melis, Sebastiano Maurizio Messina, Francesco Montanari, Francesco Moschetti, Salvatore Muleo, Mario Nussi, Antonio Perrone, Gaetano Ragucci, Pasquale Russo, Guido Salanitro, Livia Salvini, Roberto Schiavolin, Dario Stevanato, Loris Tosi, Mauro Trivellin, Francesco Tundo, Antonio Felice Uricchio, Marco Versigliani, Antonio Viotto, Tiziana Vitarelli.

## COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Farri e Adriana Salvati (coordinatori); Paolo Arginelli; Andrea Bodrito; Federica Campanella; Pier Luca Cardella; Francesca Catarzi; Marco Colella; Giovanni Consolo; Luca Costanzo; Matteo Demetri; Marco Di Siena; Davide Emone; Alessia Funari; Silvia Giorgi; Giuseppe Mercuri; Francesco Odoardi; Giovanna Petrillo; Alessandro Vicini Ronchetti; Stefano Maria Ronco; Alessia Tomo; Alessandro Zuccarello.

*Tutti i contributi pubblicati nella Rivista sono stati sottoposti alla valutazione del Comitato di Direzione e alla revisione anonima del Comitato Scientifico dei Referee, in base all'apposito Regolamento (consultabile sul sito: <https://www.pacineditore.it/prodotto/rivista-telematica-di-diritto-tributario/>).*

*La revisione dei contributi pubblicati in questo fascicolo è stata effettuata da: Andrea Colli Vignarelli, Alberto Comelli, Paola Coppola, Giuseppe Corasaniti, Roberto Cordeiro Guerra, Piera Filippi, Andrea Giovanardi, Antonio Guidara, Giuseppe Ingrao, Enrico Marengo, Valeria Mastroiacovo, Giuseppe Melis, Francesco Montanari, Salvatore Muleo, Antonio Perrone, Gianluca Selicato, Alessandro Turchi, Caterina Verrigni.*

Segreteria di redazione: Gloria Giacomelli  
ggiacomelli@pacineditore.it  
Phone +39 050 31 30 243 - Fax +39 050 31 30 300

Amministrazione:  
Pacini Editore Srl, via Gherardesca 1, 56121 Pisa  
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300  
www.pacineditore.it • abbonamenti\_giuridica@pacineditore.it

I contributi pubblicati su questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

In corso di registrazione presso il Tribunale di Pisa  
Direttore responsabile: Patrizia Alma Pacini

# INDICE ANNATA 2024

## FASCICOLO N. 1

### GENNAIO - GIUGNO

#### I – LE FONTI, I PRINCIPI E L’ABUSO DEL DIRITTO

##### Principi generali

ANDREA COLLI VIGNARELLI, <i>L’art. 10, comma 2, nello Statuto del contribuente riformato: tutela o discriminazione?</i> .....	9
EUGENIO DELLA VALLE, <i>La “valorizzazione” dell’affidamento del contribuente</i> .....	18
ENRICO MARELLO, <i>La digitalizzazione del sistema tributario</i> .....	26
ALBERTO MARCHESELLI, <i>Chiarezza e sinteticità degli atti tra penne stilografiche, copia e incolla e intelligenza artificiale: Italo Calvino per la difesa del Lògos del diritto</i> [Farmacia dei sani, laboratorio di igiene giuridica] .....	33
PAOLO PIANTAVIGNA, <i>La presunzione di onestà in materia tributaria</i> .....	38
ANTONIO FELICE URICCHIO, <i>Riordino della disciplina di contrasto dell’evasione di IVA e accise sulla cessione di carburanti</i> .....	45
GIUSEPPE ZIZZO, <i>Considerazioni (dubiose) sul nuovo contributo per gli interpelli</i> [Editoriale] .....	54

##### Tributi

LOREDANA CARPENTIERI, <i>Nuovi presupposti d’imposta e nuovi criteri di determinazione delle basi imponibili: riflessioni de iure condito e de iure condendo</i> .....	56
SIMONE FRANCESCO COCIANI, <i>L’appalto di servizi, tra criticità tributarie e possibili rimedi</i> .....	74

#### II – L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

##### Obbligazione tributaria

ANDREA FEDELE, <i>Revisione della L. n. 212/2000 ed effetti degli atti dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei coobbligati in solido</i> .....	85
---	----

##### Dichiarazione tributaria

ALESSANDRO ZUCCARELLO, <i>Riconoscibilità dell’errore e correzione delle opzioni nella dichiarazione tributaria (Cass., sez. trib., ord. 5 aprile 2024, n. 90739)</i> [Recentissime dalla Cassazione tributaria] .....	89
--	----

##### Agevolazioni ed esenzioni

MARIO TENORE - ANDREA PEROTTI, <i>Il “Tax credit musica”: aspetti controversi e zone d’ombra a seguito delle recenti modifiche</i> .....	92
STEFANO TRETTEL, <i>Vantaggi (pochi) vs complicazioni (molte) del “nuovo” bonus assunzioni</i> [II punto su ...] .....	100

### III – L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

#### Il contraddittorio

ALBERTO MARCHESELLI, <i>Bianco, Rosso e Verdone. Luci, ombre e mezzetinte a tre quarti della attuazione della riforma fiscale: contraddittorio, motivazione e onere della prova</i> [Farmacia dei sani, laboratorio di igiene giuridica] .....	107
GUIDO SALANITRO, <i>Contraddittorio e imposte indirette sui trasferimenti nel decreto 24 aprile 2024</i> ...	111
ROBERTO SUCCIO, <i>La “prova di resistenza” resiste?</i> .....	116
MARCO VERSIGLIONI, <i>Contraddittorio statutario e Contraddittorio matematico<sup>mv</sup> nel Diritto con verità</i> .....	129

### IV - L'ATTO IMPOSITIVO E I METODI DI ACCERTAMENTO

#### Atto impositivo

FEDERICA CAMPANELLA, <i>Ancora incertezze sulla distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti (anche) nella giurisprudenza di merito</i> .....	143
ANTONIO GUIDARA, <i>Spunti critici sui nuovi atti di recupero dei crediti: tra norme riformate, in procinto di essere riformate e da riformare</i> .....	154
SALVATORE MULEO, <i>Il nuovo obbligo di motivazione degli atti tributari ovvero dell'impatto delle modifiche di testo e contesto [Il punto su ...]</i> .....	162
STEFANO ZAGÀ, <i>Prime riflessioni sulla possibilità - post riforma fiscale - di modificare, integrare o sostituire la motivazione dei provvedimenti tributari</i> .....	165

#### Metodi di accertamento

LUDOVICO NICOTINA, <i>L'enigma del concordato preventivo biennale: un istituto che rischia di risolversi, nuovamente, in un fallimento</i> .....	171
MARCO VERSIGLIONI, <i>Il concordato biennale tra diritto con verità<sup>mv</sup>, diritto senza verità<sup>mv</sup> e liquinomics</i> .....	181

#### Termini per l'accertamento

FRANCESCO PEDROTTI, <i>Buona fede e affidamento, decadenza dal potere di accertamento in caso di perdite fiscali e “plusvalutazione” degli incrementi patrimoniali in una recente sentenza di legittimità (Cass., sez. trib., 4 gennaio 2024, n. 223) [Recentissime dalla Cassazione tributaria]</i> .....	186
PIERA SANTIN, <i>Tra la scomparsa dei termini decadenziali per l'accertamento e qualche (preoccupante) incertezza sugli effetti della rinuncia al credito, il mancato pagamento c'è ma si nasconde</i> .....	188

#### L'autotutela

MATTEO DEMETRI, <i>Autotutela sostitutiva e unicità dell'accertamento: note a margine di una recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite in tema di estensione dell'autotutela sostitutiva ai vizi sostanziali, anche alla luce delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente</i> .....	196
MATTEO DEMETRI, <i>Spunti di riflessione sulla nuova disciplina dell'autotutela tributaria</i> .....	203
FRANCESCA PROSPERI - STEFANO DORIGO, <i>Il nuovo principio di unicità dell'accertamento ex art. 9-bis dello Statuto del Contribuente nella perdurante incertezza sui limiti dell'autotutela sostitutiva</i> .....	211

## V - LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE

**Riscossione**

ANGELO GIAMMARINI - MARGHERITA SACCÀ, <i>La frode nella riscossione coattiva delle imposte e nella transazione fiscale: un confronto costruttivo tra fattispecie differenti</i> .....	219
ANTONIO GUIDARA, <i>La miniriforma della riscossione: tra Statuto del contribuente e (schema di) decreto legislativo</i> .....	232
ALESSANDRO ZUCCARELLO, <i>Profili critici del recupero automatizzato dei crediti di imposta</i> .....	240

## VI – IL PROCESSO TRIBUTARIO

ANDREA BODRITO, <i>Patrocinio a spese dello Stato e processo tributario: i presupposti sistematici e il rischio di orientamenti eccessivamente restrittivi</i> .....	251
STEFANO DIDONI, <i>La tutela giurisdizionale avverso il diniego di esercizio dell'autotutela tributaria avente ad oggetto annullamento parziale di un atto impositivo</i> .....	256
GIUSEPPE INGRAO, <i>Le ragioni dell'abrogazione della mediazione tributaria e le problematiche di diritto intertemporale</i> .....	262
ALBERTO MARCHESELLI, <i>Sul titolo di preferenza per la magistratura tributaria [Il puntaspilli - UNO]</i> ...	296
ALBERTO MARCHESELLI, <i>Formalità, formalismo ed efficienza della giustizia, spunti a margine del "caso Patricolo": proporzionalità e processo [Editoriale]</i> .....	270
ALBERTO MICHELIS, <i>Art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992: con la riforma fiscale nasce davvero un onere del difensore di attestare la conformità di tutti i documenti? (postilla di Alberto Marcheselli)</i> .....	272
SALVATORE ANTONELLO PARENTE, <i>La conciliazione giudiziale nel prisma della riforma del processo tributario: profili di criticità e linee di sviluppo (Parte prima)</i> .....	279
SALVATORE ANTONELLO PARENTE, <i>La conciliazione giudiziale nel prisma della riforma del processo tributario: profili di criticità e linee di sviluppo (Parte seconda)</i> .....	293
FEDERICO RASI, <i>Forma, contenuto e pubblicità delle sentenze dopo la riforma del processo tributario</i> .....	306
STEFANO MARIA RONCO, <i>La Cassazione interviene ancora sul processo con pluralità di parti (Cass. civ., Sez. Un., 30 aprile 2024, n. 11676) [Recentissime dalla Cassazione tributaria]</i> .....	316
ANDREA COLLI VIGNARELLI, <i>La "rinnovata" conciliazione tributaria al cospetto di quella processual-civilistica</i> .....	320

## VII – IL SISTEMA SANZIONATORIO

**Sanzioni amministrative**

ANNA RITA CIARCIA, <i>La sanzione accessoria della sospensione dell'attività [Il punto su ...]</i> .....	329
GIOVANNI GIRELLI, <i>Riflessioni sulla disciplina dei crediti d'imposta non spettanti ed inesistenti nello schema di decreto sulle sanzioni</i> .....	334
GIOVANNA PETRILLO, <i>La (vana) ricerca di un equilibrio fra entità della sanzione ed effettivo disvalore dell'illecito: riflessioni a margine della Risposta ad interpello n. 450/2023</i> .....	344

**Sanzioni penali**

SILVIA GIORGI, <i>Il ritardato pagamento della Pubblica Amministrazione non integra la causa di non punibilità della forza maggiore (Cass., sez. trib., 9 maggio 2024, n. 12708) [Recentissime dalla Cassazione tributaria]</i> .....	351
---	-----

ANDREA GIOVANARDI, <i>Prime osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario</i> .....	354
ALBERTO MARCHESELLI, <i>Imposta evasa, profitto del reato tributario, il mito del doppio binario della prova tra penale e amministrativo e le nuove frontiere del profitto confiscabile</i> .....	372

## VIII – L'IRPEF

LOREDANA CARPENTIERI, <i>Le criptovalute dall'anarchia alle necessità delle regole</i> .....	383
ALESSANDRA MAGLIARO - SANDRO CENSI, <i>Back to the past. Un ritorno al passato per il regime dei c.d. impatriati</i> .....	393
FRANCESCO NICOLOSI, <i>La nuova residenza fiscale delle persone fisiche [Il punto su ...]</i> .....	399

## IX – L'IRES

ALESSANDRO SAVORANA - FABRIZIO VISMARA, <i>Prime considerazioni e spunti sulla nuova residenza fiscale delle società (in una prospettiva anche sovranazionale)</i> .....	407
VALENTINA BUZZI - GIULIA SORCI, <i>La nuova disciplina fiscale del c.d. reshoring alla luce dei commenti rilasciati da Assonime [Il punto su ...]</i> .....	426

## X – IL REDDITO D'IMPRESA E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

### Statuto fiscale dell'impresa

ALESSANDRO LISI, <i>Imponibilità di somme risarcitorie da accordi transattivi: principio di capacità contributiva e superamento del principio di competenza</i> .....	437
ADRIANA SALVATI - PAOLO SPIGA, <i>La determinazione del reddito di impresa e l'antieconomicità del comportamento del contribuente</i> .....	446

### Operazioni straordinarie

ANDREA BERALDO, <i>La qualifica soggettiva della conferitaria nello "scambio di partecipazioni" mediante conferimento ex art. 177, comma 2, TUIR</i> .....	451
ANDREA MANZITTI, <i>La cessione indiretta dell'azienda (con previo riscatto di beni in leasing) tra formalismi inutili e simmetrie neglette</i> .....	459
SERGIO MARCHESE - LUCA MIELE, <i>Conferimento di partecipazioni e attuazione della delega fiscale</i> ...	466
RAUL-ANGELO PAPOTTI - ANDREA BASI - RETJONA KOLA, <i>I conferimenti di partecipazioni minusvalenti: riflessioni alla luce dei recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate</i> .....	481

## XI – L'IVA

### Rimborso

GIANGIACOMO D'ANGELO, <i>Garanzie per debiti fiscali e doganali: posizioni della giurisprudenza e possibili evoluzioni</i> .....	491
ALESSIA FIDELANGELI, <i>Presupposti per il riconoscimento del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso IVA possono essere diversificati? La questione sull'art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. 633/1972 è rimessa alle Sezioni Unite</i> .....	498

## XII – LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

**Imposte di registro e ipocatastali**

GUIDO SALANITRO, <i>Enunciazione finanziamento soci e verbale notarile di operazione sul capitale, un passo avanti (e uno indietro)</i> (Cass. civ., sez. V, 18 gennaio 2024, n. 1960) [Recentissime dalla Cassazione tributaria] .....	511
NICOLÒ ZANOTTI, <i>L'esterovestizione come principio generale applicabile anche all'imposta di registro?</i> (Cass., 7 febbraio 2024, n. 3386) [Recentissime dalla Cassazione tributaria].....	514

## XIII – LA FISCALITÀ REGIONALE E LOCALE

GIANGIACOMO D'ANGELO - GIANMARCO DELLABARTOLA, <i>Ancora contrasti (interni alla Corte dei Conti) sulla giurisdizione in materia di imposta di soggiorno</i> .....	519
GIOVANNA PETRILLO, <i>Natura, requisiti e impugnabilità delle fatture relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani</i> (Cass., sez. trib., 19 gennaio 2024, n. 2029) [Recentissime dalla Cassazione tributaria].....	529
GIANLUCA SELICATO, <i>Questioni giuridiche irrisolte in tema di rimborso dell'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica riscossa dagli enti territoriali</i> .....	532

## XIV – LA FISCALITÀ EUROPEA E INTERNAZIONALE

**Diritto tributario europeo**

CESARE BORGIA, <i>Anche la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea incontra dei limiti: l'art. 273 della Direttiva IVA non legittima gli Stati a estendere la soggettività IVA a chi non è soggetto passivo di tale tributo</i> .....	543
TOMMASO DI TANNO, <i>Prime considerazioni sulla c.d. Direttiva BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation)</i> .....	548
GIUSEPPE MERCURI, <i>Una prima picconata (europea) al regime delle società di comodo: prospettive per la "rifondazione" della disciplina</i> .....	557
ALESSIO PERSIANI, <i>L'estensione della participation exemption ai soci non residenti tra libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali</i> .....	566

**Diritto tributario internazionale**

STEFANO SCHIAVELLO - RAIMONDO ROSSI - FILIPPO MANFREDI, <i>Prime riflessioni sui transitional safe harbours Pillar 2 alla luce delle Linee Guida OCSE e del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209</i> .....	574
---	-----

## L'estensione della *participation exemption* ai soci non residenti tra libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali

*The extension of the participation exemption to non-resident shareholders - between freedom of establishment and free movement of capital*

ALESSIO PERSIANI

### Abstract

Con alcune recenti sentenze la Corte di Cassazione ha affermato il contrasto tra le libertà fondamentali previste dall'UE e la mancata applicazione del regime di *participation exemption* a società ed enti non residenti. Il lavoro analizza dapprima tali arresti giurisprudenziali, esprimendo condivisione per le conclusioni raggiunte e la motivazione sottesa. Successivamente si approfondisce la norma della Legge di Bilancio 2024 intesa ad estendere il regime di *participation exemption* a società ed enti non residenti, evidenziando le perplessità che suscita la mancata estensione del regime a società ed enti residenti al di fuori dell'UE.

**Parole chiave:** *participation exemption*, *Pex*, società non residenti, libertà fondamentali UE, Corte di Cassazione

### Abstract

*A few recent judgments of the Italian Supreme Court stated that the non-applicability of the participation exemption regime to non-resident shareholders infringes EU fundamental freedoms. The paper first analyses these judgments, expressing agreement with the conclusions reached and the underlying motivation. It then goes on to examine the provision of the Italian Budget Law 2024 aimed at extending the participation exemption regime to non-resident shareholders, highlighting the concerns raised by the limitation of the extension to EU and EEA shareholders, thus leaving in place a potential infringement of the EU fundamental freedoms with respect to non-EU shareholders.*

**Keywords:** *participation exemption*, *Pex*, non-resident shareholders, EU fundamental freedoms, Supreme Court

**SOMMARIO:** **1.** Cenni introduttivi. - **2.** Il contesto fattuale e i motivi di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate. - **3.** La condivisibilità della conclusione e della motivazione della Corte di Cassazione. - **4.** Le modifiche all'art. 68 TUIR recate dalla Legge di Bilancio 2024. - **5.** *Pex*, libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali. - **6.** Conclusioni.

**1.** Con la sentenza n. 21261 del 19 luglio 2023 la Corte di Cassazione ha rilevato il contrasto con le libertà fondamentali garantite dal TFUE della mancata applicazione del regime di *participation exemption* ("Pex") di cui all'art. 87 TUIR alle plusvalenze realizzate da società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia. La medesima conclusione è stata poi confermata nelle più recenti sentenze della stessa Corte n. 23323 del 1° agosto 2023 e n. 27267 del 25 settembre 2023, con motivazioni

largamente ispirate alle posizioni espresse nella prima pronuncia. Nei parr. 2 e 3, dunque, si farà riferimento alla sentenza di luglio 2023, fermo restando che analoghe considerazioni valgono anche per le pronunce successive. Recependo il *dictum* della giurisprudenza, il legislatore della Legge di Bilancio 2024 ha modificato l'art. 68 TUIR al fine di adeguare il nostro ordinamento alle libertà fondamentali UE. Analizzeremo tale previsione nei parr. 4, 5 e 6.

2. La questione sottoposta alla Corte traeva origine dall'istanza di rimborso presentata da una società francese che deteneva una partecipazione c.d. "importante" in una società italiana, che attribuiva un diritto agli utili di quest'ultima in misura almeno pari al 25%. In tal caso la regola generale di cui all'art. 13, par. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Francia ("CDI Italia-Francia") che attribuisce la potestà impositiva in via esclusiva allo Stato di residenza del socio subisce una deroga: il par. 8 lett. b) del Protocollo annesso alla Convenzione Italia-Francia ("Protocollo Italia-Francia") stabilisce, infatti, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote facenti parte di una partecipazione "importante" siano imponibili nello Stato di residenza della società partecipata in base alla relativa normativa nazionale.

In ragione di ciò, la società francese aveva assoggettato la plusvalenza sulla partecipazione nella società italiana realizzata nel 2013 al regime di parziale esenzione allora previsto dalla disciplina dei redditi diversi: data l'assenza di una stabile organizzazione in Italia, infatti, la società francese aveva determinato il proprio reddito imponibile in base al principio c.d. atomistico di cui all'art. 152, comma 2, TUIR e, dunque, aveva assoggettato ad imposizione la plusvalenza nella misura del 49,72% (art. 68, comma 3, TUIR, nella versione applicabile *ratione temporis*). La società francese aveva quindi scontato un carico impositivo pari al 13,673% (vale a dire, l'aliquota IRES del 27,5% applicata alla base imponibile del 49,72%) della plusvalenza realizzata, mentre in una situazione analoga una società italiana che, al pari di quella francese, avesse soddisfatto le condizioni del regime *Pex* avrebbe scontato un carico impositivo pari all'1,375% (27,5% applicato alla base imponibile del 5%).

Di qui la richiesta di rimborso e il susseguente contenzioso instaurato dalla società francese per far valere il contrasto della normativa italiana con le libertà fondamentali sancite dal TFUE, richiamando, peraltro, i principi statuiti dalla CGUE nella ben nota sentenza del 19 novembre 2008, C-540/07, *Commissione c. Italia* sul regime fiscale dei dividendi distribuiti a società non residenti. Le ragioni della società francese erano state accolte dai giudici di entrambi i gradi di merito.

Il ricorso per cassazione presentato dall'Agenzia delle Entrate si fondava su:

- i. la diversità della situazione in cui venivano a trovarsi le società non residenti rispetto a quelle residenti rispetto al regime *Pex*, con la conseguente impossibilità di estendere alla questione controversa le statuizioni di cui alla sentenza *Commissione c. Italia*;
- ii. la necessità di appurare l'eventuale diversità di trattamento delle plusvalenze realizzate, rispettivamente, da società residenti e non residenti tenendo conto del meccanismo del credito d'imposta per le imposte assolute all'estero di cui all'art. 24 della CDI Italia-Francia; meccanismo che – ad avviso dell'Agenzia ricorrente – sarebbe stato in grado di "ristabilire" la parità di trattamento tra le due fattispecie.

3. La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le censure proposte dall'Agenzia delle Entrate.

Quanto all'argomento relativo alla non omogeneità tra le fattispecie, la Corte di Cassazione correttamente ricostruisce la *ratio* della *Pex* e mette in luce come tale regime persegua la medesima finalità di quello di esclusione da imposizione dei dividendi, ossia l'eliminazione – o, quantomeno, la mitigazione – della doppia imposizione economica sugli utili societari: sotto il profilo economico, infatti, il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione è costituito da utili conseguiti o conseguibili dalla società partecipata e, come tali, essi o sono già stati tassati presso di essa o sosteranno le imposte in futuro. Di qui – aggiungono i giudici di legittimità – l'estensione al caso di specie dell'*iter* logico adottato dalla CGUE nella sentenza *Commissione c. Italia*: nel momento in cui lo Stato di residenza della società partecipata (l'Italia, nella specie) esercita la propria potestà impositiva sulla

plusvalenza, l'esigenza di evitare la doppia imposizione economica degli utili societari si pone allo stesso modo sia per i soci residenti sia per quelli non residenti, non potendosi rintracciare una disomogeneità tra la fattispecie oggetto di causa ed il *tertium comparationis* che consenta al legislatore di prevedere regimi fiscali tra loro diversi. Né – correttamente puntualizza la Suprema Corte – assume rilievo l'assenza di una stabile organizzazione in Italia della società-socio non residente: l'obiettivo di attenuare la doppia imposizione economica sugli utili societari si pone allo stesso modo per entrambe le categorie di soci alla sola condizione che l'Italia decida di esercitare la propria potestà impositiva sulla plusvalenza, a prescindere dalla presenza di una stabile organizzazione.

Al di là della coerenza delle statuizioni della Corte di Cassazione con la giurisprudenza unionale, la pronuncia di legittimità merita apprezzamento sotto un profilo più generale: la puntuale ricostruzione della *ratio* della *Pex* risulta pienamente in linea con i dettami della valutazione di omogeneità delle fattispecie delineati nel contesto dell'applicazione del principio costituzionale di eguaglianza (PALADIN L., *Corte Costituzionale e principio generale d'eguaglianza. Aprile 1979 – Dicembre 1983*, in AA.VV., *1956-2006. Cinquant'anni di Corte Costituzionale*, Roma, 2006, II, 1097 ss.; SCACCIA G., *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, 30 ss.). Al riguardo, va notato che la pronuncia di legittimità in commento risulta persino più apprezzabile rispetto alla giurisprudenza unionale. Se è vero, infatti, che in molte sentenze della CGUE ricorre l'affermazione secondo cui l'omogeneità delle fattispecie deve essere valutata «alla luce dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali interessate», l'analisi della giurisprudenza suggerisce come la *ratio* della disciplina tributaria nazionale non sia stata sempre compiutamente indagata, avendo i giudici unionali in alcune occasioni ravvisato la comparabilità tra fattispecie contraddistinte da profili di diversità rispetto alla *ratio* sottesa alla disciplina (si pensi a CGUE, C-324/00, *Lankhorst-Hohorst* relativa alla normativa tedesca anti-*thin capitalization* che, in quanto volta a prevenire l'arbitraggio tra la tassazione degli interessi attivi in capo a mutuant non residenti e la deduzione degli interessi passivi da parte di mutuatari tedeschi, trovava la sua ragion d'essere anche nel carattere transnazionale della fattispecie, evidentemente non estendibile al *tertium comparationis* puramente nazionale).

I giudici di legittimità hanno correttamente rigettato anche la seconda censura invocata dall'Agenzia delle Entrate e relativa alla funzione riequilibratrice del diverso regime fiscale di soci residenti e non residenti in ragione della possibilità per i secondi di fruire nello Stato di residenza del credito d'imposta per le imposte assolute in Italia sulla plusvalenza.

Al di là del fatto – tutt'altro che trascurabile – che nel caso di specie la società francese non avesse goduto di alcun credito per l'imposta italiana essendo la plusvalenza assoggettata in Francia ad un regime di esenzione, la Corte di Cassazione affronta la questione sotto un profilo più generale, tratteggiando le condizioni al ricorrere delle quali il credito d'imposta per l'imposta estera sia effettivamente in grado di assolvere alla suddetta funzione riequilibratrice.

Se è ben vero, infatti, che le norme della CDI conclusa tra i due Stati interessati fanno parte del contesto normativo rilevante ai fini del giudizio sull'esistenza di una discriminazione o restrizione (cfr. CGUE, C-374/04, *Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation*, par. 71; C-170/05, *Denkavit Internationaal*, par. 45, ove la CGUE ha superato il diverso orientamento espresso nella storica sentenza C-270/83, *Commissione c. Francia*, par. 26) e che gli Stati ben possono utilizzare le norme convenzionali per neutralizzare il diverso trattamento delle fattispecie previsto dalle norme di fonte nazionale (CGUE, C-379/05, *Amurta*, par. 79: «non può escludersi che uno Stato membro garantisca il rispetto dei suoi obblighi derivanti dal Trattato stipulando una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione con un altro Stato membro»), occorre altresì rilevare che la neutralizzazione è effettivamente tale solo allorché essa si verifichi in ogni caso e a prescindere dalla normativa interna dell'altro Stato contraente. Né, in quest'ottica, il diverso trattamento delle fattispecie in uno Stato può essere neutralizzato da regimi interni dell'altro Stato, ossia da norme di carattere unilaterale e non previste a livello convenzionale (CGUE, C-379/05, *Amurta*, par. 78; CGUE, Cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14, *Miljoen e altri*, parr. 77 e 81): mancherebbe, in tal caso, la volontà del primo Stato di riequilibrare (anche mediante

previsioni di fonte convenzionale) il diverso trattamento previsto dalla sua normativa interna (CGUE, C-43/07, *Arens-Sikken*, par. 65).

Nel caso di specie, quindi, l'Italia sarebbe stata bensì libera di prevedere a livello interno un diverso trattamento della plusvalenza realizzata da un socio non residente e neutralizzare tale diverso trattamento mediante le norme convenzionali (quelle della CDI Italia-Francia, nella specie), ma tale neutralizzazione avrebbe dovuto verificarsi in ogni caso e a prescindere dal regime fiscale previsto per la plusvalenza nell'ordinamento estero. In questo senso, il meccanismo del credito d'imposta per l'imposta estera assolve a tale funzione di neutralizzazione solo allorché sia conformato come un credito d'imposta c.d. integrale, ossia non sottoposto al limite della quota d'imposta nazionale riferita al reddito prodotto all'estero (CGUE, C-487/08, *Commissione c. Spagna*, par. 60; Cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14, *Miljoen e altri*, par. 80; causa C-572/20, *ACC Silicones*, par. 47). Scelta, questa, che sarebbe bensì maggiormente in linea con la funzione di eliminazione della doppia imposizione internazionale propria del meccanismo del credito d'imposta (CONTRINO A., *Contributo allo studio del credito per le imposte estere*, Torino, 2012, 19 ss.), ma che l'Italia non ha adottato né nella normativa interna, né nelle CDI concluse con i principali Stati esteri, compresa la Francia.

Di qui la conclusione dei giudici di legittimità, che correttamente hanno rigettato tale argomento dell'Agenzia delle Entrate ed hanno confermato la rimborsabilità del 12,298% della plusvalenza realizzata, ossia della differenza tra il 13,673% scontato dalla società francese e quello dell'1,375% che avrebbe scontato una società italiana applicando il regime *Pex*.

4. Come anticipato, la discriminazione rilevata dalle citate pronunce della Corte di Cassazione ha indotto il legislatore a modificare le previsioni dell'art. 68 TUIR, estendendo l'applicazione del regime *Pex* anche a società ed enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell'art. 87 TUIR.

Con l'art. 1, comma 59, L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) si è previsto, infatti, l'inserimento nel corpo dell'art. 68 TUIR di un nuovo comma 2-bis volto ad estendere il regime di assoggettamento ad imposizione delle plusvalenze nella misura del 5% «*alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società*». Per effetto di tale modifica e del correlato meccanismo di determinazione di cui al citato art. 68, le plusvalenze su partecipazioni qualificate in società aventi i requisiti della *Pex* realizzate a partire dal 1° gennaio 2024 dalle società e gli enti esteri dianzi indicati sarebbero imponibili nella misura del 5% del relativo ammontare, al netto di eventuali minusvalenze anch'esse rilevanti nella misura del 5%.

Sotto il profilo soggettivo la modifica è destinata ad applicarsi ai soci esteri residenti in Stati membri dell'UE e del SEE, ossia, Islanda e Norvegia – con cui è da tempo in vigore una CDI che prevede lo scambio di informazioni con l'Italia (cfr. circ. n. 32/E/2011) – e Liechtenstein, che ha concluso con l'Italia un accordo di scambio di informazioni ratificato con la legge n. 210 del 2016 (oltre ad aver sottoscritto con l'Italia una CDI attualmente in corso di ratifica). Tale limitazione all'ambito UE/SEE desta perplessità: come diremo più ampiamente nel prosieguo, il pieno adeguamento della normativa italiana ai principi unionali avrebbe dovuto condurre ad estendere il regime *Pex* anche ai soci residenti in Stati extra-UE che consentono lo scambio di informazioni con l'Italia.

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, deve condividersi la limitazione alle sole plusvalenze qualificate: le plusvalenze non qualificate, infatti, sono considerate come non prodotte nel territorio dello Stato se riferite a partecipazioni in società residenti “quotate” (art. 23, comma 1, lett. *f*), n. 1, TUIR) ed escluse da imposizione in Italia se le azioni non sono quotare e il cedente è residente in uno Stato di *white list* di cui al D.M. 4 settembre 1996 (art. 5, comma 5, lett. *a*), D.Lgs. n. 461/1997).

Quanto al meccanismo, talune perplessità suscita l'aliquota applicabile alla quota imponibile (5%) della plusvalenza: mentre nel caso dei soci residenti trova applicazione, come detto, l'ordinaria aliquota

IRES del 24%, la suddetta modifica normativa, nell'intervenire sulla disciplina dei redditi diversi, non sembra derogare all'aliquota del 26% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicabile a tutte le plusvalenze finanziarie di cui all'art. 67 TUIR (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997). Di qui una residua diversità nel livello di imposizione gravante sui soci non residenti rispetto a quelli residenti; diversità che, tuttavia, non necessariamente si risolve a sfavore dei soci esteri, atteso che essi – a differenza dei soci residenti – possono dedurre una quota pari al 5% delle minusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfano i requisiti dell'art. 87 TUIR e, tenuto conto di tale deduzione, potrebbero finire per scontare un livello di imposizione inferiore a quello dell'1,2% gravante sulla plusvalenza realizzata dai soci residenti. Di qui anche la dubbia rilevanza di una tale diversità di aliquota nell'ottica della valutazione di coerenza con le libertà fondamentali, giacché, a seconda delle circostanze, i soci non residenti potrebbero ricevere un trattamento migliore rispetto ai soci residenti.

Venendo all'effettivo impatto della modifica normativa, nel contesto degli Stati UE essa incide sui soci residenti in Francia – in ragione dell'illustrata previsione del Protocollo Italia-Francia – e a Cipro, tenuto conto della norma convenzionale (con formulazione, invero, assai peculiare) che attribuisce potestà impositiva allo Stato in cui «*l'alienazione dei beni mobili è posta in essere*» (art. 13, par. 3, CDI Italia-Cipro).

Una specifica analisi meritano, poi, le conseguenze della modifica sulle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società immobiliari. Come noto, giusta l'art. 87, comma 1, lett. d), TUIR, la *Pex* non si applica alle plusvalenze realizzate in società immobiliari, per esse intendendosi quelle il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili c.d. merce e dagli immobili c.d. strumentali. Con la conseguenza che la *Pex* può ben trovare applicazione nel caso di plusvalenze su partecipazioni in società il cui valore patrimoniale sia costituito in prevalenza da immobili merce o immobili strumentali. Tale distinzione basata sulla classificazione degli immobili rientranti tra i beni d'impresa non trova corrispondenza a livello internazionale. Le CDI concluse dall'Italia con Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Romania e quella sottoscritta (ma non ancora ratificata) con il Liechtenstein attribuiscono, infatti, potestà impositiva allo Stato della fonte nel caso di alienazione di azioni in società immobiliari definendo queste ultime senza avere riguardo alla categoria dei beni d'impresa cui gli immobili appartengono. Di qui la possibile applicazione del regime *Pex* (e, dunque, della novella in commento) alle plusvalenze realizzate da soci residenti nei citati Stati esteri su partecipazioni in società immobiliari il cui patrimonio sia prevalentemente formato da immobili merce o immobili strumentali.

Sempre con riferimento alle società immobiliari, il rilievo della novella potrebbe essere persino maggiore nel prossimo futuro. Ci riferiamo all'ipotesi in cui l'Italia decidesse di ratificare la Convenzione Multilaterale di recepimento delle modifiche BEPS sottoscritta nel 2017 (c.d. Convenzione Multilaterale) e ritenesse di confermare la posizione espressa in sede di sottoscrizione a favore delle modifiche all'art. 13, par. 4 del Modello OCSE. Nell'attribuire potestà impositiva anche allo Stato di residenza della società partecipata sulle plusvalenze su partecipazioni in società il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni precedenti la loro cessione, direttamente o indirettamente da beni immobili situati nello stesso Stato di residenza della società partecipata, tali modifiche prescindono dalla classificazione degli immobili quali beni c.d. patrimoniali ovvero quali immobili merce o immobili strumentali. Con la conseguenza che le CDI concluse con tutti gli Stati che hanno espresso una posizione concorde sulle modifiche all'art. 13, par. 4 del Modello OCSE sarebbero automaticamente modificate in tal senso per effetto della ratifica della Convenzione Multilaterale e anche in tali casi si aprirebbe la via alla possibile applicazione del regime *Pex* (e, dunque, anche della modifica in discorso) nei termini sopra illustrati.

5. Come accennato, uno degli aspetti di maggiore interesse della novella dell'art. 68 TUIR riguarda il suo ambito soggettivo di applicazione.

Seguendo l'impostazione adottata a seguito della sentenza *Commissione c. Italia* sulla tassazione dei dividendi distribuiti a società non residenti (cfr. art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 introdotto

dalla L. n. 244/2007), il legislatore italiano ha limitato l'estensione del regime *Pex* ai soli enti e società residenti in altri Stati membri dell'UE o del SEE che garantiscono lo scambio di informazioni.

Tale impostazione sottende che la non applicazione del regime *Pex* ai soci non residenti sia in contrasto con la libertà di stabilimento, quale libertà applicabile nell'ambito territoriale dell'UE e del SEE.

Le sentenze della Corte di Cassazione non contengono, al riguardo, indicazioni decisive. Nella controversia di cui alla sentenza n. 21261 del luglio 2023 la società francese aveva dedotto il contrasto della normativa italiana con riferimento sia alla libertà di stabilimento, sia alla libera circolazione dei capitali e la pronuncia di secondo grado aveva fatto generico riferimento ad entrambe le libertà fondamentali. Nella motivazione della sentenza si rintracciano talora passaggi riferiti alla libertà di stabilimento, in ragione della detenzione da parte della società francese di una partecipazione di controllo nella società italiana, talora passaggi che annettono rilievo alla libera circolazione dei capitali. Anche le motivazioni delle successive sentenze nn. 23323 e 27267 non sono di aiuto.

Al fine di individuare la libertà fondamentale applicabile occorre avere riguardo alla giurisprudenza unionale che si è occupata di tracciare il confine applicativo tra libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, delineandone un'applicazione mutualmente esclusiva (BIZIOLI G., *Il principio di non discriminazione nell'Unione europea*, in CARINCI A. - TASSANI T., a cura di, *I diritti del contribuente*, Milano, 2022, 124-126; più in generale PISTONE P., *Diritto tributario europeo*, Torino, 2020, 136).

Per un lungo lasso di tempo la CGUE ha ritenuto che il discrimine tra le libertà fondamentali in parola dovesse tracciarsi sulla scorta di due criteri:

- i. la finalità perseguita dalla disciplina oggetto di analisi, verificando se essa fosse o meno indirizzata a fattispecie in cui potesse ravvisarsi un rapporto partecipativo di controllo (*rectius*, un legame partecipativo tale da consentire al socio «di esercitare una sicura influenza sulle decisioni» della partecipata e di «indirizzarne l'attività»); cfr. CGUE, C-251/98, *Baars*, par. 22; CGUE, C-196/04, *Cadbury Schweppes*, par. 31; CGUE, C-524/04, *Test Claimants in the Thin Cap GLO*, par. 27; CGUE, C-492/04, *Lasertec*, par. 20), e
- ii. in via subordinata rispetto al primo criterio, le caratteristiche del caso di specie, ossia se nella specifica fattispecie portata all'attenzione della Corte vi fosse un legame partecipativo di controllo (nel senso sopra specificato) o meno.

L'applicazione di tali criteri aveva condotto ad applicare:

- i. la libertà di stabilimento alle discipline nazionali riferite a fattispecie caratterizzate da un rapporto partecipativo di controllo, come, ad esempio, nel caso della disciplina CFC (CGUE, C-196/04, *Cadbury Schweppes*), delle norme anti-*thin capitalization* (CGUE, C-524/04, *Test Claimants in the Thin Cap GLO*; CGUE, C-492/04, *Lasertec*), nonché della normativa svedese sull'imposizione dei dividendi nel caso di società ad azionariato ristretto e nelle quali, quindi, i soci esercitavano un'influenza determinante sulla loro gestione (CGUE, C-102/05, *Skatteverket c. A e B*);
- ii. la libera circolazione dei capitali alle discipline nazionali indirizzate ai cc.dd. *portfolio investments*, ossia a fattispecie in cui non era dato ravvisare un rapporto partecipativo di controllo nel senso sopra precisato. Proprio sulla base di ciò i giudici unionali hanno applicato la libera circolazione dei capitali, ad esempio, alla disciplina tedesca di contrasto alle manovre di c.d. *dividend stripping*, ritenendo marginali i casi in cui la stessa disciplina potesse applicarsi a partecipazioni di controllo (CGUE, C-182/08, *Glaxo Wellcome*, par. 36 e ss.).

Con l'ulteriore conseguenza che solo nel secondo caso la tutela era estesa a fattispecie coinvolgenti soggetti extra-UE, essendo la libera circolazione dei capitali l'unica tra le libertà fondamentali che trova applicazione anche al di fuori del territorio unionale.

Nel caso di normative nazionali "generiche", ossia applicabili tanto a casi di partecipazioni di controllo quanto ai *portfolio investments*, trovava applicazione il secondo dei criteri sopra menzionati: in tali casi, infatti, la Corte di Giustizia individuava la libertà fondamentale applicabile in funzione delle caratteristiche del caso di specie. Di qui l'esame alla luce della sola libertà di stabilimento di normative nazionali "generiche" in quanto riferite a fattispecie involgenti partecipazioni di controllo (CGUE, C-284/06, *Burda*, par. 68-75; CGUE, C-303/07, *Aberdeen*, par. 30-36). Né sono mancati casi in cui

la Corte ha esaminato la disciplina in relazione ad entrambe le libertà fondamentali in quanto le relative fattispecie riguardavano sia partecipazioni di controllo sia partecipazioni di minoranza (CGUE, C-374/04, *Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation*, par. 30-40; CGUE, C-446/04, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, par. 33-38).

Tale approccio, tuttavia, aveva condotto a risultati non pienamente coerenti. In primo luogo, i *portfolio investments* risultavano maggiormente tutelati rispetto agli investimenti cc.dd. diretti, agli investimenti, cioè, volti ad acquisire il controllo e ad influire sulla gestione della società partecipata: nel primo caso, infatti, trovava applicazione la libera circolazione dei capitali, estesa anche al di fuori dei confini unionali, mentre gli investimenti diretti erano sempre tutelati in base alla sola libertà di stabilimento, anche nel caso di normative nazionali “generiche”. In secondo luogo, la CGUE si era resa conto che, nel caso di normative “generiche”, individuare la libertà applicabile in funzione delle caratteristiche del caso di specie avrebbe condotto ad un’applicazione frammentaria del diritto unionale, con risultati potenzialmente incoerenti.

Di qui il cambio di orientamento nella sentenza *Test Claimants in the FII Group Litigation* del 2012: ferma restando l’applicazione della libertà di stabilimento alle discipline nazionali riferibili a fattispecie caratterizzate da rapporti partecipativi di controllo (di recente, CGUE, C-707/20, *Gallaher*, a proposito della disciplina di *exit tax*) e della libera circolazione dei capitali alle norme nazionali applicabili ai *portfolio investments*, nel caso di previsioni nazionali “generiche” deve trovare applicazione la libera circolazione dei capitali, a prescindere dalle caratteristiche del caso di specie e, dunque, della detenzione da parte del socio di una partecipazione di controllo o meno (CGUE, C-35/11, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, par. 88-104; in senso conforme anche la successiva CGUE, C-464/14, *SECIL*; in dottrina BIZIOLI G., *Il principio di non discriminazione nell’Unione europea*, cit., 126; DOURADO A.P., *The EU Free Movement of Capital and Third Countries: Recent Developments*, in *Intertax*, 2017, vol. 45, no. 3, 192-204). Tutto ciò salva l’ipotesi in cui la normativa nazionale in esame riguardi le condizioni di *accesso al mercato*; ipotesi che, tuttavia, risulta difficilmente configurabile nel caso di discipline tributarie, come tali destinate ad incidere sulle condizioni di *esercizio dell’attività nel mercato*.

Se così è e tornando al regime *Pex* rilevante in questa sede, la sua applicazione generalizzata e indipendente dalla quota partecipativa detenuta porta a ritenere che la sua coerenza con i principi UE debba essere verificata alla luce non già della libertà di stabilimento, bensì della libera circolazione dei capitali, come tale applicabile anche a soggetti extra-UE.

Alla luce di ciò, dunque, risultano chiare le perplessità sollevate dalla norma della Legge di Bilancio 2024, che, come detto, estende il regime *Pex* ai soli enti e società residenti in Stati UE e SEE, nulla prevedendo per quelli residenti al di fuori dell’UE. Con l’ulteriore precisazione, peraltro, che – tenuto conto del consolidato orientamento della CGUE sull’applicazione della causa di giustificazione relativa all’efficacia dei controlli fiscali nel caso di soggetti residenti al di fuori dell’UE – il regime *Pex* dovrebbe estendersi solo ai soci extra-UE che risiedano in Stati che acconsentano allo scambio di informazioni con l’Italia, sulla base della relativa norma della CDI o di un accordo appositamente concluso.

6. Il pieno e corretto recepimento dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità dovrebbe condurre il legislatore ad estendere il regime *Pex* non solo a società ed enti residenti in Stati UE o SEE, ma anche a quelli residenti in Stati extra-UE che acconsentano allo scambio di informazioni con l’Italia. Ove ciò avvenisse, la novella dell’art. 68 TUIR inciderebbe anche sulle plusvalenze realizzate da società o enti residenti in Stati extra-UE che:

- i. abbiano concluso una CDI che preveda l’imponibilità in Italia delle plusvalenze su partecipazioni a prescindere dal tipo di attività svolta dalla società partecipata. Sarebbe questo il caso, ad esempio, di Brasile, Cina, Corea del Sud e Israele;
- ii. abbiano concluso una CDI che preveda l’imponibilità in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società immobiliari. In tal caso l’incidenza avverrebbe nei termini illustrati nel precedente par. 4 (vale a dire, con riferimento alle società immobiliari con immobili merce o strumentali) e inte-

- resserebbe diversi Stati, tra cui Arabia Saudita, Colombia, Hong Kong, Jamaica, Panama, Uruguay e - soprattutto - gli Stati Uniti d'America;
- iii. pur non avendo concluso una CDI con l'Italia, prevedano lo scambio con essa delle informazioni tributarie sulla base di un apposito accordo. In tal caso la plusvalenza sarebbe imponibile in Italia secondo le regole dell'art. 23, comma 1, lett. f), TUIR e riguarderebbe, tra gli altri, i soci residenti nei seguenti Stati: Andorra, Bermuda, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Jersey e Principato di Monaco.

#### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- BARNARD C., *The Substantive Law of the EU*, Oxford, 2022, 519 ss.
- BIZIOLI G., *Il principio di non discriminazione nell'Unione europea*, in CARINCI A. - TASSANI T. (a cura di), *I diritti del contribuente*, Milano, 2022, 115 ss.
- CONTRINO A., *Contributo allo studio del credito per le imposte estere*, Torino, 2012, 19 ss.
- DOURADO A.P., *The EU Free Movement of Capital and Third Countries: Recent Developments*, in *Intertax*, 2017, vol. 45, no. 3, 192 ss.
- BAKER P. - DOURADO A.P. - SMIT D. - WATTEL P., *Third States and External Tax Relations*, in DOUMA S. - MARRES O. - VERMEULEN H. - WEBER D. (a cura di), *Terra/Wattel – European Tax Law*, Alphen aan den Rijn, 2023, I, 157 ss.
- MICHELUTTI R. - D'ETTORRE A. - CADEI L.C., *PEX per società non residenti: ricadute sulla clausola del beneficiario effettivo per le holding estere*, in *Corr. trib.*, 2023, 12, 1025 ss.
- PALADIN L., *Corte Costituzionale e principio generale d'eguaglianza. Aprile 1979 – Dicembre 1983*, in AA.VV., *1956-2006. Cinquant'anni di Corte Costituzionale*, Roma, 2006, II, 1097 ss.
- PIAZZA M., *PEX estesa alle società UE e SEE*, in *Il fisco*, 2023, 44, 4143 ss. PISTONE P., *Diritto tributario europeo*, Torino, 2020
- SCACCIA G., *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, 30 ss.